

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA N. 74 DEL 14 GIV. 1999

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PORTUALI DA PARTE DI IMPRESE INDUSTRIALI GIA' IN REGIME DI AUTONOMIA FUNZIONALE. DEROGA TRANSITORIA PER LE IMPRESE INDUSTRIALI DEI SETTORI SIDERURGICO E METALLURGICO. (EX ORDINANZA N. 21/1996). NUOVA DISCIPLINA.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTI i DD.MM. 10 agosto 1964 e 16 maggio 1968, in materia di autonomia funzionale nella zona industriale di Venezia - Marghera, e tenuto conto pertanto della particolare situazione esistente nella specifica realtà portuale veneziana;

VISTO l'art. 16 della citata Legge 84/94, che attribuisce alle autorità portuali la disciplina e la vigilanza sull'espletamento delle operazioni portuali di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, nonché prevede il rilascio da parte delle stesse autorità di autorizzazioni all'esercizio, per conto proprio o di terzi, delle suddette attività;

VISTO l'art. 19 della citata Legge 84/94, che prevede la deroga a quanto precede, a favore delle imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico già in regime di autonomia funzionale, sino alla scadenza delle rispettive concessioni demaniali;

VISTO il Decreto 31 marzo 1995, n. 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16 della citata Legge 84/94, nonché le direttive in merito impartite con le Circolari serie VI, n. 32, del 5 gennaio 1996, e n. 33, del 15 febbraio 1996;

VISTA l'Ordinanza n. 21 del 24 ottobre 1996 concernente "Autorizzazione all'esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale. Deroga transitoria per le imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico";

Sede Centrale: Zattere, 1401 30123 Venezia Part. IVA e C. Fisc.: 00184980274 Casella Postale n° 745 **Telefono:** 0415334111

e-mail: apv@port.venice.it

Telefax : 0415334254

VISTA l'Ordinanza n. 64 del 21 ottobre 1998 concernente "Presentazione di dichiarazione sostitutiva secondo quanto previsto dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127";

RITENUTO necessario aggiornare la materia di cui trattasi anche alla luce delle intervenute disposizioni in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative:

IN VIRTU' dei poteri conferiti:

ORDINA:

Articolo 1

Le imprese industriali già in regime di autonomia funzionale che intendono continuare ad esercitare direttamente le attività portuali di sbarco/imbarco, movimentazione e deposito delle merci e di ogni altro materiale, connessi all'attività imprenditoriale svolta e comunque destinati agli o provenienti dagli stabilimenti stessi o della medesima società, devono ottenere apposita autorizzazione dall'Autorità Portuale.

Il rilascio dell'autorizzazione, che presuppone comunque la regolarizzazione ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/94 della correlata concessione demaniale, è subordinato altresì al possesso da parte del richiedente dei requisiti di:

- a) idoneità personale all'esercizio delle attività portuali;
- b) capacità tecnico-organizzativa adeguata alle attività da espletare.

Articolo 2

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti, e quindi del rilascio dell'autorizzazione, deve essere prodotta dal richiedente istanza in carta legale, corredata dalla seguente documentazione, in bollo, aggiornata a non più di novanta giorni antecedenti alla data dell'istanza stessa:

- a) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, attestante l'attività imprenditoriale svolta ed inoltre la natura e l'identità degli amministratori, specificandone per ciascuno i poteri, e dell'eventuale procuratore;
- b) attestazione di aver assolto l'obbligo scolastico, certificato dei carichi penali pendenti, certificato del casellario giudiziale e documentazione inerente la certificazione antimafia per il titolare dell'impresa, per l'eventuale procuratore ed, in caso di società, per gli amministratori e per i membri del collegio sindacale;
- c) esauriente e dettagliata relazione che, oltre ad illustrare la tipologia e le caratteristiche delle attività portuali da svolgere, dimostri la sussistenza di una capacità tecnica derivante da un complesso di beni immobili e mobili (macchinari, mezzi meccanici, od altri strumenti necessari allo svolgimento delle suddette attività) di cui venga assicurata, con esplicita dichiarazione, la disponibilità in proprietà od in leasing od in locazione per un periodo non inferiore ad un anno;
- d) quantificazione numerica dei dipendenti, comprensivi dei quadri dirigenziali, necessari complessivamente all'espletamento delle attività portuali in questione, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione delle quantità già in organico ed iscritte nel libro paga e dell'eventuale ulteriore numero di unità da



inserire nella produzione attraverso l'istituto del distacco, nonché attraverso la mobilità, ai sensi dell'art. 23 della Legge 84/94;

- e) dichiarazione attestante il rispetto di quanto previsto al successivo articolo 8;
- f) presentazione di un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle attività autorizzate.

In tutti i casi previsti dalla legge, gli stati, i fatti, le qualità personali di cui sopra possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive delle normali certificazioni ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata ed integrata dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127 e dalla Legge 16 giugno 1998, n. 191.

Articolo 3

L'autorizzazione viene rilasciata dall'Autorità Portuale, previo espletamento di adeguata istruttoria sulla base della documentazione di cui al precedente articolo 2, e sentita la Commissione consultiva locale, con provvedimento motivato, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza o dell'ulteriore documentazione richiesta a completamento della stessa.

L'eventuale rigetto dell'istanza, debitamente motivato, viene comunicato dall'Autorità Portuale all'interessato entro lo stesso termine.

Articolo 4

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di un canone annuo e di una cauzione, determinata dall'Autorità Portuale con apposita Ordinanza, collegati al fatturato dell'impresa ed al grado di pericolosità delle merci trattate.

Articolo 5

L'impresa che ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione è tenuta ad osservare le disposizioni che regolano l'esercizio delle attività portuali di cui trattasi, nonché a fornire ogni altra notizia richiesta dall'Autorità Portuale.

Articolo 6

L'autorizzazione ha di norma efficacia annuale (salvo i casi in cui la concessione demaniale di cui l'impresa è titolare ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/94 non abbia durata superiore, nella quale ipotesi l'autorizzazione ha durata identica a quella della concessione stessa), e può essere rinnovata.

Articolo 7

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata da parte dell'Autorità Portuale, in ogni tempo, senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato, sentita la Commissione consultiva locale:

- a) qualora i soggetti indicati nel precedente art. 2, lett. b, non risultino più in possesso dell'idoneità personale all'esercizio delle attività portuali per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali;
- b) qualora la capacità tecnica, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività autorizzate;



- qualora non siano rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale, nonché le disposizioni della presente Ordinanza e di ogni altra norma che disponga in materia di attività d'impresa portuale e in materia di disciplina del rapporto di lavoro;
- d) qualora sia utilizzato in operazioni portuali personale non iscritto nel registro di cui all'art. 24, comma 2, della Legge 84/94;
- e) qualora venga meno per qualsiasi motivo la concessione demaniale rilasciata ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/94.

L'Autorità Portuale si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza delle attività portuali espletate, richiedendo a tal fine ogni necessario elemento di giudizio ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle stesse.

Articolo 8

Il personale addetto alle attività portuali di cui all'articolo 1, è soggetto a percorsi di formazione professionale inerenti lo svolgimento delle attività lavorative in ambito portuale, la sicurezza e il rispetto della normativa in materia di lavoro.

Tale formazione deve interessare i lavoratori al momento dell'inserimento nel ciclo lavorativo portuale e, periodicamente, nel corso dello svolgimento della attività lavorativa in relazione ai mutamenti organizzativi, normativi e tecnologici.

L'Autorità Portuale provvede, secondo programmi concordati con le imprese, i lavoratori e le rispettive Organizzazioni di rappresentanza, ad assumere il ruolo di soggetto promotore e certificatore della formazione professionale.

Articolo 9

Non sono soggette alle disposizioni degli articoli che precedono le imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico le quali, sino alla scadenza delle rispettive concessioni demaniali, possono continuare ad avvalersi del sistema operativo previsto a loro favore e richiamato nell'art. 19 della Legge 84/94.

Tale possibilità è comunque limitata a merci e materiali direttamente connessi all'attività produttiva e già movimentati in regime di autonomia funzionale, per cui:

- a) qualora siano apportate eventuali modifiche alla struttura operativa riguardanti nuove linee di attività, che non rientrino nell'atto concessorio rilasciato in base alla normativa previgente, le società interessate devono a tali fini acquisire l'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente Ordinanza;
- b) qualora le predette società intendano avvalersi delle prestazioni del personale imbarcato e dei mezzi meccanici in dotazione della nave, deve invece essere richiesta all'Autorità Portuale dal vettore marittimo o impresa di navigazione o dal noleggiatore l'apposita autorizzazione all'autoproduzione di cui all'Ordinanza n. 19 del 24 ottobre 1996.

Alla scadenza delle concessioni demaniali in atto, anche le imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico devono ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente Ordinanza.



Articolo 10

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato. Sono abrogate e sostituite dalla presente, le Ordinanze nn. 21/1996 e 64/1998.

Venezia, 1 4 G I U. 1999

IL PRESIDENTE Claudio Boniciolli